

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 19

**relativo alla graduale attuazione di un' organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituita per prodotti;

Considerando che il settore dei cereali riveste una particolare importanza nell'economia della Comunità, sia come fonte di redditi diretti per i produttori che come fonte d'approvvigionamento per le attività di trasformazione;

Considerando che gli scambi di prodotti agricoli tra gli Stati membri sono intralciati da una serie di ostacoli, e cioè i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i contingenti ed altre restrizioni quantitative la cui progressiva abolizione

durante il periodo transitorio seguirebbe, in mancanza di un'azione armonizzatrice da parte delle istituzioni della Comunità, modalità e ritmi diversi; che per contro l'adozione di una misura uniforme alla frontiera nel campo degli scambi intracomunitari consente di realizzare un disarmo progressivo e parallelo in tutti gli Stati membri secondo un ritmo adeguato alla graduale attuazione della politica agricola comune;

Considerando che tale misura uniforme alla frontiera, sostitutiva di tutte le varie misure nazionali, deve, da un lato, assicurare un adeguato sostegno dei mercati agricoli degli Stati membri durante il periodo transitorio e, dall'altro, permettere di giungere progressivamente al mercato unico, rendendo possibile lo sviluppo della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Considerando che tali risultati si possono ottenere mediante un regime di prelievi intracomunitari pari alla differenza tra i prezzi praticati nello Stato membro esportatore e rispettivamente nello Stato membro importatore, in modo da impedire sul mercato del paese in cui i prezzi sono più elevati eventuali perturbazioni dovute a importazioni provenienti dal paese in cui i prezzi sono più bassi;

Considerando che la sostituzione dei prelievi intracomunitari ad altre misure, destinate a scomparire durante il periodo transitorio a norma del Trattato, sarebbe contraria al principio della progressiva instaurazione del mercato comune qualora non fosse contemporaneamente prevista la progressiva riduzione di detti prelievi;

Considerando che tale progressiva riduzione dei prelievi è, per quanto riguarda i cereali, conseguenza del ravvicinamento dei prezzi di detti prodotti; che, d'altra parte, per i prodotti trasformati a base di cereali è opportuno sopperire il prelievo in un elemento pari all'incidenza della differenza dei prezzi dei cereali trasformati e in un elemento protettivo dell'industria di trasformazione nonchè prevedere la riduzione progressiva ed automatica del secondo elemento;

Considerando che l'istituzione di nuove misure di protezione alle frontiere interne della Comunità, che diano garanzie ai produttori degli Stati membri, è giustificata rispetto ai principi posti dal Trattato soltanto se tali misure sostituiscono qualsiasi altra misura di protezione di cui gli Stati membri dispongono attualmente;

Considerando che mediante il regime da istituire deve essere possibile conservare la preferenza che deriva a favore degli Stati membri dall'applicazione del Trattato; che tale esigenza può essere soddisfatta istituendo sulle importazioni provenienti dai paesi terzi prelievi, sostitutivi di ogni altra misura alla frontiera, pari alla differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e, rispettivamente, nello Stato membro importatore, nonchè mediante un abbattimento forfettario del prelievo intracomunitario fissato in modo da permettere il graduale sviluppo degli scambi nella Comunità;

Considerando che il regime dei prelievi consente, secondo le finalità dell'articolo 45 del Trattato, lo sviluppo degli scambi intracomunitari, dando al tempo stesso garanzie ai produttori degli Stati membri, e implica pertanto l'inapplicabilità di tale articolo;

Considerando che per il funzionamento del regime dei prelievi è necessario estendere il campo di applicazione delle disposizioni del Trattato che consentono di valutare gli aiuti e di agire contro quelli incompatibili con il mercato comune, agli aiuti che falsano i meccanismi di tale regime; che, tuttavia, per le esportazioni da uno Stato membro in cui si pratici un prezzo più elevato verso un altro Stato membro in cui se ne pratici uno inferiore, si può continuare a far ricorso al sistema consistente nell'abbassare

il prezzo di esportazione al livello del mercato mondiale, fatte salve alcune disposizioni speciali;

Considerando che la pratica del traffico di perfezionamento è incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi, poichè essa ha come effetto di far sì che il commercio tra gli Stati membri di prodotti trasformati in cui sono incorporati prodotti di base importati avvenga, per quanto riguarda i prodotti di base stessi, a prezzi mondiali;

Considerando che, al fine di conservare ai produttori della Comunità le garanzie necessarie alla loro occupazione e al loro tenore di vita, occorre, per i cereali di maggiore importanza economica, fissare annualmente in ogni Stato membro prezzi indicativi, pubblicati prima delle semine autunnali in modo che i produttori possano orientare i loro piani di coltura;

Considerando che al fine di instaurare un mercato unico è necessario che tali prezzi indicativi nazionali siano progressivamente ravvicinati a un prezzo indicativo comune; che è opportuno pertanto che non sia aumentato il divario tra il prezzo indicativo nazionale più alto e quello più basso;

Considerando che, per garantire ai produttori che il prezzo del mercato si mantenga costantemente al livello più vicino possibile al prezzo indicativo, occorre fissare, in relazione a tale prezzo e per i cereali summenzionati, un prezzo d'intervento su cui deve basarsi l'azione degli organismi competenti degli Stati membri;

Considerando che la connessione tra il regime dei prelievi e questo regime di prezzi può essere convenientemente assicurata dalla determinazione del prezzo d'entrata dello Stato membro importatore; che in effetto i prelievi intracomunitari e verso i paesi terzi saranno fissati sulla base di tale prezzo, in modo che il prezzo di vendita dei cereali e delle farine importate permetta di raggiungere il prezzo indicativo fissato per i cereali summenzionati;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di gestione;

Considerando che è necessario che l'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali sia completamente realizzata alla fine del periodo transitorio;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Allo scopo di assicurare il progressivo sviluppo del mercato comune e della politica agricola comune, è gradualmente istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, comprendente un regime di prelievi che si applica agli scambi sia tra gli Stati membri, sia tra gli Stati membri e i paesi terzi, per i seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato
10.02	Segala
10.03	Orzo
10.04	Avena
10.05	Granturco
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali
b) ex 10.01	Grano duro
c) 11.01 A	Farina di frumento o di spelta
11.01 B	Farina di frumento segalato
ex 11.01 C	Farina di segala
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento
d) i prodotti trasformati che figurano nell'allegato al presente regolamento.	

Articolo 2

1. Per quanto riguarda i prodotti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1, l'ammontare del prelievo intracomunitario è pari alla differenza tra il prezzo del prodotto proveniente dallo Stato membro esportatore, franco frontiera dello Stato membro importatore, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 3, e il prezzo d'entrata dello Stato membro importatore, fissato a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 8. Questa differenza è diminuita di un ammontare forfettario stabilito in base all'articolo 9.

2. I prelievi intracomunitari calcolati a norma del paragrafo 1 sono ridotti progressivamente in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, deciso dal Consiglio secondo le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 3

Il prezzo del prodotto proveniente dallo Stato membro esportatore, franco frontiera dello Stato

membro importatore, è determinato in base ai prezzi praticati nello Stato membro esportatore sui mercati più rappresentativi per l'esportazione verso lo Stato membro importatore in questione, modificati in funzione di eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per cui è fissato il prezzo di entrata. La Commissione determina il prezzo franco frontiera in base ai criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 4

Per quanto riguarda il grano tenero e l'orzo, nonché il granturco e la segala in quegli Stati membri che hanno una notevole produzione di questi ultimi cereali, il prezzo di entrata è fissato annualmente dagli Stati membri per una stessa qualità tipo in modo che sul mercato del centro di commercializzazione della zona più deficitaria, il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto dell'ammontare forfettario, previsto al paragrafo 1 dell'articolo 2, e dei coefficienti di equivalenza di cui all'articolo 12, raggiunga il livello del prezzo indicativo di base previsto all'articolo 5.

Anteriormente al 1° marzo di ogni anno, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il prezzo di entrata per la successiva campagna di commercializzazione. Qualora il prezzo di entrata non sia stato fissato alle condizioni di cui sopra, esso viene riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 5

1. Gli Stati membri, per ciascuno dei prodotti indicati nell'articolo 4, fissano ogni anno, nella fase dell'acquisto del commercio all'ingrosso, un prezzo indicativo di base valevole nel centro di commercializzazione della zona più deficitaria, per una determinata qualità tipo, tenendo conto a tal fine del prezzo da ottenere alla produzione nel quadro delle decisioni del Consiglio in materia di fissazione dei prezzi. Tale prezzo, fissato prima delle semine autunnali, entra in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione. Esso viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Qualora per effetto delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato, il divario tra il prezzo di mercato del centro di commercializzazione della zona più deficitaria e quello del centro di commercializzazione della zona più eccedentaria superi il 5%, gli Stati membri, partendo dal prezzo indicativo di base di cui al paragrafo 1, determinano per i centri di commercializzazione d'importanza regionale prezzi indicativi derivati, in funzione delle differenze di prezzo dovute alle condizioni naturali della formazione dei prezzi.

3. Gli Stati membri stabiliscono, per un periodo non inferiore a cinque mesi e non superiore a dieci mesi della campagna di commercializzazione, una maggiorazione mensile dei prezzi indicativi, che tenga conto delle spese per il magazzino e per gli interessi. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, adotta le direttive necessarie per l'armonizzazione progressiva delle disposizioni emanate a tal fine dagli Stati membri.

Articolo 6

1. Per le qualità tipo di grano, di orzo e di segala attualmente in uso in ogni Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, stabilisce, anteriormente al 1° aprile 1962 e per la campagna di commercializzazione che ha inizio il 1° luglio 1962, limiti massimi e minimi dei prezzi indicativi, valevoli rispettivamente nei centri di commercializzazione delle zone più deficitarie e più eccedentarie degli Stati membri; per il granturco negli Stati membri ove esiste una produzione notevole di questo cereale è stabilito solo il limite minimo.

I limiti suddetti sono vincolanti per tutti gli Stati membri.

2. Per la campagna di commercializzazione che ha inizio il 1° luglio 1962, i limiti massimi, di cui al paragrafo 1, sono stabiliti ad un livello che non superi di più del 7,5 % il livello di prezzo nella fase del commercio all'ingrosso, corrispondente al prezzo minimo garantito al produttore all'inizio della campagna di commercializzazione 1961/1962, nella zona più deficitaria dello Stato membro che importa attualmente la maggior quantità complessiva di cereali.

3. a) Per la campagna di commercializzazione che inizia il 1° luglio 1962, i limiti minimi, previsti al paragrafo 1 per il grano, l'orzo e la segala, sono stabiliti a un livello che superi almeno del 5 % il livello del prezzo nella fase di commercio all'ingrosso, corrispondente al prezzo minimo garantito al produttore all'inizio della campagna di commercializzazione 1961/1962 nella zona più eccedentaria dello Stato membro che esporta attualmente la maggior quantità complessiva di cereali.

b) Per la campagna di commercializzazione che ha inizio il 1° luglio 1962, il limite minimo, previsto al paragrafo 1 per il granturco è stabilito a un livello almeno pari a quello del prezzo nella fase del commercio all'ingrosso, corrispondente al prezzo medio ricevuto dai produttori durante le campagne di commercializzazione 1960/1961 e 1961/1962 nella zona più ecceden-

taria dello Stato membro che ha attualmente la maggior produzione.

4. Durante il periodo transitorio, i divari nei prezzi indicativi, fissati dagli Stati membri a norma del presente regolamento, saranno ridotti gradualmente in modo che vi sia un prezzo indicativo comune al termine del periodo transitorio.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, adotta:

— anteriormente al 1° aprile 1963 le misure che devono essere applicate dagli Stati membri nel settore dei prezzi per la campagna di commercializzazione dei cereali che ha inizio il 1° luglio 1963;

— ogni anno, anteriormente al 1° luglio, e per la prima volta anteriormente al 1° settembre 1963, le misure che devono essere applicate in materia di prezzi dagli Stati membri per la commercializzazione dei cereali, la cui campagna di produzione inizia il 1° ottobre successivo.

Nel prendere tali decisioni, il Consiglio si ispira, in modo particolare, all'esperienza acquisita e a determinati criteri.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce detti criteri anteriormente al 1° settembre 1962. Ferme restando le finalità della politica agricola comune definite all'articolo 39 del Trattato e intese ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, detti criteri dovranno tener conto dell'opportunità di promuovere una specializzazione conforme alle strutture economiche e alle condizioni naturali interne della Comunità in modo che il futuro prezzo indicativo comunitario sia determinato in funzione delle imprese della Comunità condotte razionalmente ed economicamente vitali nonché dei giusti rapporti tra i prezzi dei vari prodotti.

5. Negli Stati membri, nei quali la garanzia di prezzo si applica soltanto a un determinato quantitativo della produzione commercializzata, come previsto all'articolo 23, paragrafo 5, i prezzi effettivamente percepiti dai produttori possono essere inferiori ai prezzi di mercato o d'intervento, quali devono risultare dal prezzo indicativo fissato in ogni Stato membro in applicazione dei paragrafi da 1 a 4.

Articolo 7

1. Allo scopo di garantire ai produttori che le loro vendite si effettuino a un prezzo che si avvicini il più possibile ai prezzi indicativi tenuto conto delle variazioni di mercato, gli

Stati membri, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, stabiliscono prezzi di intervento per i prodotti per i quali sono fissati prezzi indicativi. I prezzi di intervento sono uguali ai prezzi indicativi diminuiti di una percentuale fissa, determinata da ogni Stato membro tra un minimo del 5 ed un massimo del 10 %.

2. Tuttavia, nei centri diversi da quello della zona più deficitaria, gli Stati membri possono stabilire prezzi d'intervento di livello superiore rispetto a quelli che si sarebbero dovuti fissare tenendo conto dei prezzi indicativi derivati. Detto aumento dei prezzi d'intervento non può superare, nel centro dove il prezzo indicativo derivato è il più basso, il 50 % del divario che esisterebbe tra prezzo indicativo e prezzo d'intervento determinati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Nei centri intermedi, il divario tra prezzi indicativi e prezzi di intervento deve aumentare nella misura in cui il livello dei prezzi indicativi derivati s'avvicina a quello valevole nel centro della zona più deficitaria.

A decorrere dall'inizio della terza tappa, il Consiglio esamina ogni anno le misure adottate in virtù delle disposizioni di cui al comma precedente per far sì che, al termine del periodo transitorio, gli Stati membri fissino prezzi d'intervento derivati nel rapporto previsto, per il centro della zona più deficitaria, fra prezzo indicativo e prezzo d'intervento.

3. Durante tutta la campagna di commercializzazione gli organismi d'intervento degli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare, ai prezzi stabiliti a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2, i cereali nazionali che sono loro offerti. Inoltre, detti organismi possono intervenire durante tutta la campagna di commercializzazione, in particolare mediante acquisti, ogni qualvolta la situazione del mercato lo richieda.

4. Gli organismi d'intervento di ciascuno Stato membro non possono vendere, all'interno dello Stato stesso, il prodotto acquistato in conformità delle disposizioni del paragrafo 3, praticando condizioni che impediscano ai prezzi di evolvere verso il livello del prezzo indicativo valevole nel centro di commercializzazione del luogo di vendita.

Essi possono tuttavia vendere il frumento o la segala ad un prezzo inferiore, a condizione che tali cereali siano stati resi inadatti al consumo umano, ovvero possono a questa stessa condizione concedere un premio di denaturazione il cui importo e le cui modalità di concessione sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 8

1. Per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettera a) e non richiamati nell'articolo 4, compresi il granturco e la segala in quegli Stati membri che non hanno una notevole produzione di questi ultimi cereali, il prezzo d'entrata è fissato per ogni prodotto in modo che, tenuto conto dell'ammontare forfettario previsto all'articolo 2, paragrafo 1, si possa raggiungere il livello dei prezzi indicativi fissati per i cereali nazionali indicati all'articolo 4 e cioè:

- per i cereali considerati come cereali da panificazione, il livello dei prezzi indicativi dei cereali da panificazione;
- per gli altri cereali, il livello degli altri prezzi indicativi.

Tale prezzo di entrata viene fissato annualmente dagli Stati membri per una stessa qualità tipo e viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1° aprile per la successiva campagna di commercializzazione.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, stabilisce i criteri secondo i quali gli Stati membri fissano il prezzo d'entrata. Tali criteri sono determinati tenendo conto:

- della necessità di proteggere l'industria di trasformazione,
- degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ovvero, per i prodotti a base di grano duro, della necessità di rispettare il livello dei prezzi del grano duro.

Il prezzo d'entrata è comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1° marzo. Esso è riveduto secondo la procedura dell'articolo 26 qualora i criteri stabiliti dal Consiglio non siano stati rispettati.

Articolo 9

1. Gli ammontari forfettari di cui all'articolo 2 sono fissati in modo da permettere il graduale e regolare sviluppo degli scambi tra gli Stati membri fino all'instaurazione del mercato unico, tenuto conto delle disponibilità sui mercati degli Stati membri di cereali di produzione nazionale o provenienti da altri Stati membri. Per i prodotti elencati all'articolo 1, lettera c), si deve tener conto inoltre della necessità di ridurre ogni anno di due quindicesimi il livello della protezione per l'industria di trasformazione, a decorrere dal primo anno di applicazione del regime dei prelievi. Detti ammontari sono determinati ogni anno, secondo la procedura prevista all'articolo 26, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione,

secondo la procedura di voto dell'articolo 43 del Trattato. Essi sono pubblicati prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.

2. Qualora durante la campagna di commercializzazione gli scambi intracomunitari non si sviluppino nel modo previsto al paragrafo 1, gli ammontari forfettari, di cui allo stesso paragrafo, vengono riveduti secondo la procedura dell'articolo 26. In tal caso si fissa di nuovo il prezzo d'entrata seguendo la procedura dell'articolo 4 o dell'articolo 8.

Articolo 10

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e c).

2. L'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi è pari, per ogni prodotto, alla differenza tra il prezzo cif del prodotto, stabilito in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale, ed il prezzo di entrata dello Stato membro importatore, fissato a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 8.

3. Il prezzo cif, di cui al paragrafo 2, calcolato per ogni singolo Stato membro con riferimento ad un unico luogo di transito di frontiera designato dallo Stato stesso, è determinato per ogni prodotto in base ai corsi internazionali modificati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per cui è stato fissato il prezzo d'entrata. La Commissione determina il prezzo cif seguendo i criteri stabiliti con la procedura dell'articolo 26.

4. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo di offerta e tale prezzo di offerta sia inferiore ai corsi internazionali, il prezzo cif, unicamente per le importazioni di cui trattasi, è sostituito da un prezzo che la Commissione determina in funzione del prezzo d'offerta e seguendo i criteri stabiliti con la procedura dell'articolo 26.

Articolo 11

1. Per il grano duro, l'ammontare del prelievo intracomunitario, nel caso di importazioni provenienti da uno Stato membro produttore di grano duro, è pari alla differenza tra il prezzo di entrata dello Stato membro importatore ed il prezzo del prodotto proveniente dallo Stato membro esportatore, franco frontiera dello Stato membro importatore, determinato a norma dell'articolo 3. Tale differenza è diminuita di un ammontare forfettario determinato ogni anno secondo la procedura dell'articolo 26. Per le importazioni provenienti da uno Stato membro non produttore di grano duro, l'ammontare del prelievo intracomunitario è uguale a quello percepito nei confronti dei paesi terzi.

2. L'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi è pari alla differenza tra il prezzo di entrata dello Stato membro importatore e il prezzo cif del prodotto, stabilito in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 3 e 4, relative ai prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e c), sono applicabili al grano duro.

3. Affinchè gli Stati membri non produttori di grano duro e gli Stati membri produttori, il cui prezzo all'esportazione è superiore al prezzo d'entrata dello Stato membro importatore, possano esportare verso gli altri Stati membri, può essere concessa per queste esportazioni una restituzione di importo uguale a quella concessa per le esportazioni verso i paesi terzi, secondo le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2. In caso di importazione proveniente da uno Stato membro produttore di grano duro, l'ammontare del prelievo intracomunitario è uguale a quello percepito nei confronti dei paesi terzi, diminuito dell'ammontare forfettario previsto al paragrafo 1.

4. Il prezzo d'entrata del grano duro è fissato dagli Stati membri, per una qualità tipo identica, a un livello che superi almeno del 5% quello del grano tenero.

5. Gli Stati membri produttori fissano ogni anno, per il grano duro di una determinata qualità tipo, prezzi indicativi valevoli nei centri di commercializzazione d'importanza regionale, situati nelle zone di produzione, in funzione delle differenze di prezzo dovute alle condizioni naturali della formazione dei prezzi. Essi fissano parimenti prezzi di intervento a norma dell'articolo 7.

6. Qualora, in alcune zone di produzione particolarmente distanti dalle zone d'utilizzazione, i prezzi del grano duro subiscano una sensibile riduzione, dovuta all'applicazione delle disposizioni del paragrafo 5, gli Stati membri possono accordare, durante i primi tre anni d'applicazione del regime dei prelievi, aiuti decrescenti destinati ad attenuare gli effetti di tale riduzione.

7. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura dell'articolo 43 del Trattato, stabilisce, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni necessarie per l'instaurazione, alla fine del periodo transitorio, di un mercato unico del grano duro per la Comunità. Il Consiglio può autorizzare la concessione di aiuti ai produttori, determinando le modalità di tali aiuti.

8. Le varietà e le caratteristiche dei grani che possono essere designati «grano duro» sono determinate prima della data d'applicazione del

regime dei prelievi, secondo la procedura dell'articolo 26.

9. Gli Stati membri procedono ai controlli necessari per accertare che le disposizioni del presente articolo si applichino soltanto al grano duro. I criteri e le modalità di questi controlli sono stabiliti secondo la procedura dell'articolo 26.

Articolo 12

Sono determinati secondo la procedura dell'articolo 26:

a) le qualità tipo identiche per tutti gli Stati membri, previste all'articolo 4, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 4, per le quali sono fissati i prezzi di entrata;

b) i coefficienti di equivalenza tra le diverse qualità diretti a consentire gli adattamenti di cui all'articolo 3, all'articolo 4, comma primo, all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 3;

Articolo 13

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura dell'articolo 43 del Trattato, stabilisce le disposizioni necessarie per giungere, in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, ad un sistema di prezzo unico per la Comunità nella fase del mercato unico, sistema comprendente per ciascuno dei prodotti e in quanto il presente regolamento lo preveda:

a) un prezzo indicativo di base valevole per tutta la Comunità;

b) un prezzo di entrata unico;

c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento;

d) un luogo di transito di frontiera unico per la Comunità, cui riferirsi per la determinazione del prezzo cif dei prodotti provenienti dai paesi terzi.

Articolo 14

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), l'ammontare dei prelievi intracomunitari e di quelli nei confronti dei paesi terzi è composto di due elementi:

A. un elemento mobile, la cui determinazione e revisione possano essere effettuate forfetatamente,

a) corrispondente, per i prodotti trasformati, fabbricati con i prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), all'incidenza sul costo di

produzione di detti prodotti dei prelievi fissati per i prodotti di base impiegati nella loro fabbricazione; l'ammontare che ne risulta è riveduto in funzione delle variazioni dei prelievi applicati ai prodotti di base;

b) stabilito per i prodotti trasformati che non contengano alcuno dei prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), tenendo conto delle condizioni di mercato dei prodotti trasformati, menzionati al comma precedente, che siano più simili ad essi;

B. un elemento fisso, stabilito tenendo conto della necessità di una protezione dell'industria di trasformazione. Per gli scambi fra gli Stati membri, questo elemento fisso è ridotto ogni anno di due quindicesimi, a decorrere dal primo anno d'applicazione del regime dei prelievi.

2. Quando le offerte effettive di prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) provenienti dai paesi terzi non corrispondono al prezzo risultante dal prezzo dei prodotti di base che entrano nella loro composizione aumentato dei costi di trasformazione, al prelievo fissato a norma del paragrafo 1 può essere aggiunto un importo supplementare determinato secondo la procedura dell'articolo 26.

3. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce le disposizioni necessarie al fine di determinare, nell'ambito delle disposizioni del presente articolo, le modalità d'applicazione per ciascuno dei prodotti considerati.

Articolo 15

1. Gli ammontari dei prelievi intracomunitari e di quelli nei confronti dei paesi terzi sono calcolati dagli Stati membri a norma delle disposizioni degli articoli 2, 10, 11 e 14 e sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Tali ammontari vengono modificati dagli Stati membri in funzione delle variazioni degli elementi in base ai quali essi sono stati determinati. I criteri di modificazione dei prelievi e le relative modalità di applicazione sono stabiliti secondo la procedura dell'articolo 26.

Le modifiche dei prelievi sono immediatamente comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione.

3. I prelievi intracomunitari e quelli nei confronti dei paesi terzi sono riscossi dallo Stato membro importatore e il loro gettito è attribuito a quest'ultimo.

4. Le disposizioni necessarie al fine di evitare, per i prodotti provenienti dagli Stati membri o dai paesi terzi, le deviazioni di traffico che potrebbero derivare dalla differenza di livello dei prelievi fra gli Stati membri o fra gli Stati membri e i paesi terzi, sono stabilite anteriormente al 1° luglio 1962 secondo la procedura dell'articolo 26.

Articolo 16

1. Tutte le importazioni provenienti dagli Stati membri o dai paesi terzi e tutte le esportazioni verso Stati membri o paesi terzi, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione rilasciato dallo Stato membro a richiesta dell'interessato. Gli Stati membri danno regolarmente comunicazione alla Commissione dei quantitativi corrispondenti ai titoli rilasciati.

2. Il titolo di importazione, per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e b), è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del terzo mese successivo a quello durante il quale esso è stato rilasciato. Il rilascio è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisce l'impegno di importare entro il periodo di validità del titolo e che resta acquisito ove l'importazione non abbia luogo entro tale periodo.

Il Consiglio esamina annualmente in base ad una relazione della Commissione se sia necessario modificare il periodo di validità del titolo di importazione. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce le eventuali modifiche.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare il periodo di validità del titolo di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d), sono stabiliti secondo la procedura dell'articolo 26.

Articolo 17

1. L'ammontare del prelievo intracomunitario o di quello nei confronti dei paesi terzi che deve essere riscosso, è quello applicabile nel giorno dell'importazione.

2. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni in provenienza dai paesi terzi dei prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e b), il prelievo applicabile nel giorno del deposito della domanda del titolo, modificato in funzione del prezzo di entrata che sarà in vigore alla data prevista per l'importazione, è applicato, a richiesta dell'interessato, che deve essere presentata al momento della domanda del titolo, ad una importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. In tal caso, al prelievo viene aggiunto un

supplemento stabilito contemporaneamente al prelievo stesso.

La tabella dei supplementi è stabilita dalla Commissione, secondo i criteri determinati, anteriormente al 1° maggio 1962, dal Consiglio che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione.

Articolo 18

1. Negli scambi tra gli Stati membri, tanto all'importazione quanto all'esportazione, sono incompatibili con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,
- l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo,
- il ricorso all'articolo 44 del Trattato.

È considerata misura di effetto equivalente una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli di importazione o di esportazione a una determinata categoria di aventi diritto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 2, è incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari l'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro dei prodotti elencati nell'articolo 1:

a) che non sono stati sottoposti ai prelievi loro applicabili nello Stato membro esportatore o che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali prelievi; ovvero

b) per la cui fabbricazione sono stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di elaborazione, prodotti elencati nell'articolo 1 e che non sono stati sottoposti ai prelievi loro applicabili nello Stato membro esportatore o che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali prelievi.

3. L'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari implica l'inapplicabilità dell'articolo 45 del Trattato, nonché degli accordi o contratti a lungo termine, conclusi a norma di tale articolo e che sono in vigore alla data di applicazione di tale regime.

Articolo 19

1. A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi e fatte salve le disposizioni del seguente paragrafo 2 e degli articoli 11 e 23, paragrafo 4, gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato sono applicabili agli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali:

a) quando abbiano per effetto di far scendere direttamente o indirettamente i prezzi dei prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) al di sotto dei prezzi che direttamente o indirettamente sono serviti di base per il calcolo del prelievo, ovvero

b) quando influiscano direttamente sul rapporto tra i prezzi dei prodotti trasformati di cui all'articolo 1, lettera d), e i prezzi praticati sul mercato per i prodotti di base che entrano nella loro fabbricazione.

2. a) Lo Stato membro che, in forza delle disposizioni del presente regolamento, ha diritto di applicare prelievi nei confronti di un altro Stato membro può, in occasione di esportazioni verso quest'ultimo Stato, restituire un importo pari alla restituzione concessa, alle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per le esportazioni verso i paesi terzi. Nel caso in cui una restituzione venga concessa all'esportazione, l'ammontare del prelievo riscosso dallo Stato membro importatore è uguale a quello riscosso nei confronti dei paesi terzi, in base alle disposizioni del presente regolamento, diminuito dell'ammontare forfettario di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

b) Tuttavia, lo Stato membro esportatore è autorizzato a restituire un importo pari alla differenza tra il prezzo del prodotto franco frontiera dello Stato membro importatore, determinato ai sensi dell'articolo 3, e il prezzo di entrata dello Stato membro importatore; a tale differenza si aggiunge l'ammontare forfettario di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

- quando in detto Stato membro esportatore il livello del prezzo indicativo nel centro della zona più eccedentaria coincide con il limite minimo determinato secondo le disposizioni dell'articolo 6,
- negli altri casi, per quantitativi corrispondenti alle correnti di scambio tradizionali.

Lo Stato membro esportatore dà periodicamente comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione dei quantitativi esportati e degli importi delle restituzioni effettuate.

Le modalità d'applicazione della presente lettera b) sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

c) Per le esportazioni delle eccedenze di produzione del Granducato del Lussemburgo verso uno Stato membro che ha prezzi meno elevati, la restituzione è pari a quella calcolata in base alle disposizioni di cui alla prima frase della lettera b).

d) Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), le modalità per la determinazione della restituzione e del prelievo da riscuotere qualora sia concessa una restituzione, sono stabilite secondo

la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2, seconda frase.

e) Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce parallelamente alle decisioni in materia di ravvicinamento dei prezzi, le modifiche da apportare alle disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 20

1. L'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei paesi terzi implica il divieto di riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai paesi terzi.

2. Allo scopo di permettere l'esportazione verso i paesi terzi in base ai corsi praticati sul mercato mondiale, la differenza fra detti corsi e i prezzi nello Stato membro esportatore può essere compensata da una restituzione effettuata alle condizioni stabilite con la procedura dell'articolo 26. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, stabilisce i criteri per la determinazione dell'ammontare delle restituzioni da concedere al tempo stesso in cui fissa le modalità di applicazione del regime dei prelievi a tali prodotti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 21

Ferme restando le disposizioni del Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, l'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei paesi terzi implica l'abolizione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai paesi terzi, salvo deroga decisa, su proposta della Commissione, dal Consiglio che delibera all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

E' considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli di importazione o di esportazione a una determinata categoria di aventi diritto.

Articolo 22

1. Se in uno o più Stati membri, a seguito dell'applicazione delle misure relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato dei cereali, detto mercato subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni suscettibili di compromettere gli obiettivi definiti nell'articolo 39 del Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati possono prendere, durante il periodo transitorio, le necessarie misure di salvaguardia concernenti l'importazione dei suddetti prodotti.

2. Lo Stato o gli Stati membri interessati debbono notificare le misure suddette agli altri Stati membri e alla Commissione al più tardi all'atto della loro entrata in vigore.

Lo Stato o gli Stati membri che applicano tali misure prendono le disposizioni necessarie affinché le merci in corso di trasporto non ne subiscano le conseguenze. In caso di chiusura della frontiera, il periodo di comporta non deve essere inferiore a tre giorni. Essi debbono prestarsi ad avviare immediatamente negoziati diretti a concludere accordi provvisori, allo scopo di impedire che gli esportatori subiscano danni eccessivi o evitabili. Tali accordi sono notificati senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione.

In base alle disposizioni del paragrafo 1 e nell'intento di non aumentare la protezione tra Stati membri, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione, istituito a norma dell'articolo 25, decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di quattro giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o abolite. La Commissione può altresì decidere in merito alle misure da applicarsi da parte degli altri Stati membri.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

3. Entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla notifica, ogni Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Esso può, in base alle disposizioni del paragrafo 1 e nell'intento di non aumentare la protezione tra Stati membri, modificare o annullare a maggioranza qualificata la decisione presa dalla Commissione.

Quando lo Stato membro, che ha preso le misure di cui al paragrafo 1, ricorre al Consiglio, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione ha termine dopo dieci giorni dalla data in cui è stato presentato il ricorso al Consiglio, se quest'ultimo non ha ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

4. Ogni misura di salvaguardia che incida sugli scambi fra gli Stati membri è applicata al più tardi simultaneamente alle relazioni con i paesi terzi, rispettando il principio della preferenza comunitaria.

5. Dopo la fine del periodo transitorio, nel caso in cui nella Comunità i mercati dei prodotti elencati nell'articolo 1 subissero o rischiassero di subire gravi perturbazioni a causa delle im-

portazioni in provenienza dai paesi terzi, specialmente allorché gli organismi d'intervento fossero indotti ad effettuare sensibili acquisti sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 4, la concessione dei titoli d'importazione nei confronti dei paesi terzi potrà essere sospesa, fatte salve eventuali deroghe per talune destinazioni particolari, fino a quando la perturbazione o il rischio di perturbazione siano scomparsi.

Le condizioni d'applicazione del presente paragrafo saranno determinate, su proposta della Commissione, dal Consiglio che delibera secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 del Trattato.

Articolo 23

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo che le disposizioni del presente regolamento possano avere effettiva applicazione a decorrere dal 1° luglio 1962.

2. Qualora in uno Stato membro l'adattamento di cui al paragrafo 1 incontri gravi difficoltà, detto Stato può chiedere una proroga del termine previsto nello stesso paragrafo per tale adattamento.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può autorizzare detta proroga per il periodo di un anno, a condizione che non ne derivi alcuno ostacolo allo sviluppo degli scambi né pregiudizio agli altri Stati membri. Questa autorizzazione può essere rinnovata per il periodo di un anno alle stesse condizioni e con la stessa procedura.

La Commissione vigila a che siano osservate le condizioni cui l'autorizzazione è soggetta e rivolge a tal fine le necessarie direttive agli Stati membri interessati, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione.

3. Se in uno Stato membro produttore di orzo, di granturco o di segala non esiste, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alcuna misura di intervento sul mercato di tali prodotti, detto Stato può rinviare sino al 30 giugno 1965 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 7.

4. Qualora in uno Stato membro, all'entrata in vigore del presente regolamento, i consumatori finali non paghino per i cereali importati lo stesso prezzo dei cereali nazionali, tale Stato può concedere, esclusivamente per il consumo interno, una sovvenzione di ammontare uniforme qualunque sia l'origine di tali cereali. L'incidenza di tale sovvenzione sul prezzo al consumo non può oltrepassare, il primo anno,

l'incidenza dell'applicazione del regime dei prelievi sui prezzi praticati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

In tal caso, l'elemento mobile previsto all'articolo 14, paragrafo 1, lettera A, è ridotto in conseguenza. Il Consiglio, quando delibera sulle misure da adottare in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 2, stabilisce gli opportuni adeguamenti.

Lo Stato membro diminuisce gradualmente la restituzione di cui al primo comma in modo da sopprimere la disparità di prezzo al più tardi alla fine del periodo transitorio.

5. Se alla data di entrata in vigore del presente regolamento uno Stato membro garantisce un prezzo esclusivamente per un determinato quantitativo, esso adatta la propria regolamentazione, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, in modo che le disposizioni del presente regolamento siano osservate anche su questo punto al più tardi alla fine del periodo transitorio.

Articolo 24

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, può modificare l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), e adottare, per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, misure che derogano alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 25

1. È istituito un Comitato di gestione dei cereali denominato in appresso «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

Articolo 26

1. Quando le disposizioni del presente regolamento richiedono espressamente l'applicazione della procedura prevista nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 27

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 28

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 26.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, la data di applicazione del regime dei prelievi istituito dal presente regolamento è fissata al 1° luglio 1962.

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie, esse sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26, possibilmente prima del 1° aprile 1962.

Anteriormente al 1° giugno 1962, il Consiglio adotta le disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 3 e all'articolo 20, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 11.01	Farine di cereali ex C. d'orzo o d'avena D. di riso E. altre
ex 11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlato, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati: ex A. Semole, semolini, cereali, mondati, perlato, spezzati, schiacciati: ex I. di frumento (esclusi semole e semolini) II. di segala III. di altri cereali a) Fiocchi d'orzo e d'avena b) altri B. Germi di cereali, anche sfarinati
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca; d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n° 07.06 A. di manioca B. altri
11.07	Malto, anche torrefatto
11.08 A	Amidi e fecole: I. Amido di granturco II. Fecola di patate: a) destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime b) altra III. di riso IV. altri
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti
ex 23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali: A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido B. altri
ex 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.): ex B. contenenti cereali o contenenti prodotti a cui è applicabile il presente regolamento.

DECISIONE DEL CONSIGLIO (1)

Il Consiglio, preso atto della richiesta del Governo della Repubblica Italiana, invita la Commissione a sottoporli un progetto di decisione, basato sull'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento sui cereali, che autorizzi il Governo italiano a non applicare fino al 1° luglio 1963 il limite minimo del prezzo indicativo dell'orzo previsto dall'articolo 6 di detto regolamento.

Il Consiglio si dichiara disposto ad adottare tale decisione purchè il prezzo indicativo dell'orzo in Italia sia stabilito in modo che il prezzo d'entrata di detto cereale sia almeno pari al prezzo d'entrata del granoturco.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

Per il Consiglio
Il Presidente
M. COUVE DE MURVILLE

(1) Pubblicata per informazione.

REGOLAMENTO N. 20

**relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni suine**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolare modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituita per prodotti;

Considerando che la produzione di carni suine costituisce un elemento importante del reddito agricolo e che è pertanto indispensabile assicurare a tale produzione una redditività adeguata; che i produttori, l'industria di trasformazione e i consumatori hanno interesse a che siano ridotte, per quanto possibile, le fluttuazioni dei prezzi; che occorre, tenendo conto delle importazioni e delle esportazioni, tendere alla realizzazione di un equilibrio tra l'offerta e la domanda di carni suine all'interno della Comunità;

Considerando che gli scambi di prodotti agricoli tra gli Stati membri sono intralciati da una serie di ostacoli, e cioè i dazi doganali, le

tasse di effetto equivalente, i prezzi minimi, i contingenti ed altre restrizioni quantitative la cui progressiva abolizione durante il periodo transitorio seguirebbe, in mancanza di un'azione armonizzatrice da parte delle istituzioni della Comunità, modalità e ritmi diversi; che, per contro, l'adozione di una misura uniforme alla frontiera nel campo degli scambi intracomunitari consente di realizzare un disarmo progressivo e parallelo in tutti gli Stati membri secondo un ritmo adeguato alla graduale attuazione della politica agricola comune;

Considerando che tale misura uniforme alla frontiera, sostitutiva di tutte le varie misure nazionali, deve, da un lato, assicurare un adeguato sostegno dei mercati agricoli degli Stati membri durante il periodo transitorio e, dall'altro, permettere di giungere progressivamente al mercato unico, rendendo possibile lo sviluppo della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Considerando che tali risultati si possono ottenere mediante un regime di prelievi intracomunitari composti di due elementi: il primo, corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione per unità di prodotto della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro esportatore e nello Stato membro importatore, in modo da impedire che sul mercato del paese in cui i prezzi dei cereali da foraggio sono più elevati si producano perturbazioni dovute ad importazioni in provenienza dal paese in cui questi prezzi sono più bassi; il secondo, inteso a